

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2019.1.10.22.1
LEGISLATURA	X

Il giorno 27 Novembre 2019 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "XXX", per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS e ss. modifiche



Visti:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
- il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
- il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- la delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011 e ss. modifiche, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
- la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”;
- l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome che, nell’individuare i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni



Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

- la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni".

Considerato che:

- l'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 e ss. modifiche, prevede che "I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione".

Rilevato che:

- il Corecom Emilia- Romagna, con nota del 21/12/2018 (prot. AL/2018/0064603)- inviata a mezzo posta elettronica certificata alla società XXX, cui seguiva conferma di avvenuta ricezione da parte di quest'ultima - richiedeva alla stessa società di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 28 settembre 2018 al 28 dicembre 2018 con il marchio "XXX";
- non perveniva a codesto Corecom l'invio delle registrazioni dei programmi come richiesti;
- pare evincersi l'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi, in violazione del disposto di cui al comma 2, dell'art. 8 della delibera 353/11/CONS;



Considerato che:

- sulla base del dettato legislativo, l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale (art. 7, comma 1, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui al già citato art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo;

Dato atto che:

- riscontrata per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, da parte della società XXX, con sede in XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP. 2019.2297 del 21.10.2019), con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della predetta società XXX, la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CON;
- in data 21.10.2019 la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", l'atto di contestazione (prot. AL.2019.0023078 del 21.10.2019) con il quale si contestava la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS.

Considerato che:

- la società XXX in data 31.10.2019 inviava una mail nella quale veniva precisato che le registrazioni richieste erano state regolarmente spedite tramite corriere e che



solo alla luce della contestazione, e dopo avere fatto alcune ricerche, apprendevano che il corriere espresso non era stato in grado di consegnare il pacco che veniva nel frattempo ritirato, ancora integro. Si impegnavano quindi alla consegna presso gli uffici Corecom;

- Alla consegna del plico contenente l'hard disk, con ancora i sigilli ed i timbri del corriere espresso, l'ufficio procedeva al controllo delle registrazioni, verificandone la corretta tenuta.

Ritenuto che:

- alla luce delle considerazioni sopraesposte si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'archiviazione del procedimento di contestazione nei confronti della società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", relativamente alla violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011 e ss. modifiche relativamente alla conservazione delle registrazioni integrali dei programmi televisivi diffusi.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Corecom, dott.ssa Rita Filippini;

A voti unanimi

Delibera

di determinare, quale proposta ad Agcom, l'archiviazione del procedimento relativamente alla società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", relativamente alla violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS.

Bologna, 27 novembre 2019



Il Segretario delegato

Rita Filippini

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom